

REGOLAMENTO (CE) N. 1939/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1997

che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, l'apertura di contingenti tariffari di carni bovine a tassi ridotti;

considerando che, in applicazione delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2512/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania⁽³⁾, i regolamenti della Commissione (CE) n. 149/97⁽⁴⁾, (CE) n. 721/97⁽⁵⁾ e (CE) n. 1441/97⁽⁶⁾ hanno stabilito in quale misura possono essere accolte le domande di titolo di importazione presentate nei mesi di gennaio, aprile e luglio 1997; che, in questo modo, sono già state attribuite alcune quantità di carni bovine da importare per il 1997; che, a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 3066/95, occorre tenere pienamente conto di tali quantità all'interno delle quantità previste, per il 1997, nei suoi allegati; che è quindi opportuno adattare i contingenti figuranti negli allegati del regolamento (CE) n. 3066/95 per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, e stabilire le modalità di applicazione per tali quantitativi;

considerando che il protocollo n. 4 allegato agli accordi europei è stato modificato; che il nuovo protocollo prevede che la prova dell'origine dei prodotti importati nella Comunità possa essere costituita, a determinate condizioni, da una dichiarazione dell'esportatore oppure dalla presentazione del certificato EUR.1; che, di conseguenza, è necessario introdurre le nuove disposizioni in materia di immissione in libera pratica dei prodotti importati nel presente regolamento e adattare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2512/96;

considerando che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, è opportuno ripartire tali quantità in vari periodi;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽⁸⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e abroga il regolamento (CE) n. 2377/80⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/97⁽¹⁰⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre provvedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 12 ECU/100 kg; che il rischio di

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 25 del 28. 1. 1997, pag. 22.⁽⁵⁾ GU L 106 del 24. 4. 1997, pag. 20.⁽⁶⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 69.⁽⁷⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.⁽⁹⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽¹⁰⁾ GU L 211 del 5. 8. 1997, pag. 5.